

Delibera n. del

Prezzi di riferimento in ambito sanitario: servizio di pulizia e sanificazione

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 1, lett. a) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e ss.mm.ii., il quale prevede che l'ANAC fornisca «alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi»;

Visto l'art. 17, comma 1, lett. a) del d.l. 98/2011 nella parte in cui stabilisce, altresì, che «Per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il 25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significatività statistica e della eterogeneità dei beni e dei servizi riscontrate dal predetto Osservatorio. Il percentile è tanto più piccolo quanto maggiore risulta essere l'omogeneità del bene o del servizio. Il prezzo è rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni»;

Visti gli esiti dell'elaborazione dei prezzi di riferimento progressivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità dal 1° luglio 2012 relativamente a molteplici categorie merceologiche tra le quali quella del servizio di pulizia e sanificazione;

Vista la nota dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Age.n.a.s.), prot. ANAC del 5 giugno 2013 n. 51939, con la quale è divisata l'opportunità di revisionare i prezzi di riferimento del servizio di pulizia;

Considerata l'opportunità di fornire una nuova elaborazione dei prezzi di riferimento in parola, al fine di tener conto delle osservazioni formulate da Age.n.a.s., includendo nella rilevazione, tra l'altro, le informazioni relative al personale e al maggior dettaglio dei servizi aggiuntivi;

Visti gli esiti della Consultazione pubblica riguardante «Prezzi di riferimento in ambito sanitario - ex art.17 della Legge 111/2011», svoltasi nell'ottobre 2013, con la quale sono stati posti in consultazione, tra l'altro, i questionari predisposti per l'acquisizione delle informazioni funzionali alla elaborazione dei nuovi prezzi di riferimento;

Visti i risultati della rilevazione dati del marzo-maggio 2014;

Vista la «Relazione tecnica congiunta ANAC/ISTAT riguardante la metodologia statistica per la determinazione del prezzo di riferimento del servizio di pulizia e sanificazione», sottoscritta in data 22 settembre 2015, con relativo «Documento tecnico» allegato, ove si definisce la metodologia adottata per la determinazione del prezzo di riferimento del servizio di pulizia e sanificazione;

Vista la guida operativa predisposta come ausilio per le stazioni appaltanti e gli operatori economici ai fini dell'applicazione e calcolo dei prezzi di riferimento del servizio di pulizia e sanificazione;

Ritenuto di dover confermare la suddivisione dei predetti servizi in specifiche aree di rischio al fine di tener conto delle peculiarità di pulizia e sanificazione proprie dell'ambito sanitario, con la conseguente necessità di elaborare formule matematiche per il calcolo dei prezzi di riferimento associate a ciascuna area di rischio;

Ritenuto, in ogni caso, che per assicurare le finalità di risparmio contenute nel d.l. 98/2011, convertito nella legge 11/2011 e s.m.i., gli operatori economici e le stazioni appaltanti dovranno comunque considerare il prezzo di riferimento complessivo del servizio di pulizia e sanificazione;

DELIBERA

1. Il prezzo di riferimento complessivo del servizio di pulizia e sanificazione in ambito sanitario è determinato utilizzando le formule riportate nell'allegato "A" alla presente delibera;
2. La presente delibera, con relativo allegato, è pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
3. La «Relazione tecnica congiunta ANAC/ISTAT riguardante la metodologia statistica per la determinazione del prezzo di riferimento del servizio di pulizia e sanificazione» e relativo allegato, nonché la guida operativa sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità.

Approvata dal Consiglio nell'adunanza del

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data

Il Segretario: